

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12.11.2013, n. 25433

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -

Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -

Dott. PROTO Cesare A. - Consigliere -

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25998-2007 proposto da:

I.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato SINOPOLI VINCENZO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

L.L., P.G., LA.LE., QUALI EREDI DI L. - LA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato BALIVA MARCO, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3343/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l'Avvocato Stelvio Del Frate con delega depositata in udienza dell'Avv. Sinopoli Vincenzo difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l'Avv. Baliva Marco difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 18.2.1993 L. - La.Gi. citò al giudizio del Tribunale di Roma I.G., al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 74.977.151, a saldo di opere in appalto relative ad un appartamento in (OMISSIS), parte oggetto di iniziale pattuizione e parte commesse o comunque rese necessarie in corso d'opera, per un importo complessivo, come da rispettivi allegati computi metrico - estimativi, di L. 174.977.757, di cui L. 100.000.000 ricevute in acconto.

Costituitosi il convenuto, contestò la domanda, opponendo la necessità di "una revisione complessiva della contabilità finale" e la "cattiva esecuzione di parte delle opere eseguite", proponendo riconvenzionali domande di risarcimento, rescissione ex art. 1448 c.c. o risoluzione del contratto per inadempimento grave dell'attore.

Espletate consulenza tecnica di ufficio, seguita da relativi chiarimenti, e prove orali, interrotta e riassunta la causa a seguito della morte dell'attore, con subentro degli eredi L. e La.Le. e P.G., con sentenza n. 29510/2003 l'adito tribunale, rigettate le riconvenzionali, accolse integralmente la domanda principale, essenzialmente ritenendo: che il primo conteggio metrico estimativo rispecchiasse il contenuto dei patti tra le parti, tenendo anche conto che parte di lavori pattuiti non erano stati eseguiti; che il secondo computo, ad oggetto dei lavori aggiuntivi, fosse conforme ai medesimi criteri convenzionali originari; che la contestazione telegrafica del committente del 29.4.92 fosse tardiva, con riferimento alla data della consegna dell'opera, avvenuta il 26.11.91, e peraltro generica; che, a seguito delle successive lettere di messa in mora dell'attore il convenuto era rimasto silente; che la stessa contestazione contenuta in comparsa di risposta fosse generica, con conseguente tardività delle richieste successive. Con sentenza dei 24/5-13/7/2006 la Corte d'Appello di Roma respingeva, con il carico delle relative spese, il gravame di I.G., confermando di massima le suesposte ragioni. Per quanto ancora in questa sede rileva, la corte territoriale confermava in particolare: a) l'intervenuta decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c., ribadendo al riguardo la genericità del telegramma in data 29.4.92, a fronte del quale la risposta dell'appaltatore, dichiaratosi disposto ad eseguire un sopralluogo per la constatazione dei vizi occulti, non ancora da riscontrare, non poteva equivalere a riconoscimento degli stessi, in quanto non ancora conosciuti; b) che l'importo dei lavori extracontrattuali era stato correttamente determinato dal primo giudice, sulla base dei medesimi criteri desumibili dal preventivo del 10.5.1991, non oggetto di contestazione, relativo a quelli contrattuali; c) che la mancata risposta al riguardo del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli, la cui utilizzabilità era stata contestata dall'appellante, costituiva soltanto uno degli argomenti, in concorso con altri e più rilevanti, utilizzati dal primo giudice ai fini della propria valutazione. Avverso tale sentenza I.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, corredati da relativi quesiti ex art. 366 bis c.p.c..

Hanno resistito gli eredi L. con rituale controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1346, 1362 e 1667 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si censura la valutazione, dalla corte di merito fornita in relazione al contenuto ed alla negata valenza ricognitiva della lettera in data 13.11.1992 del L., sostenendo che con la stessa l'appaltatore, dichiarandosi disposto ad un sopralluogo ed alla eliminazione degli eventuali vizi occulti, avrebbe assunto un impegno in tale sensoria pur condizionato al riscontro dei vizi, esonerando il committente dalla denuncia, con la conseguente inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 1667 c.c..

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1657 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla questione dei lavori aggiuntivi.

Si censura l'argomento secondo cui, al rendiconto relativo a tali opere, non avrebbe fatto seguito alcuna contestazione, ribadendo che invece la stessa era stata formulata con il telegramma del 29.4.1992, negando alcuna rilevanza alla mancata risposta all'interrogatorio formale e contestando il ricorso all'assunta valutazione equitativa, anzichè ai criteri di mercato esposti dal c.t.u. nella propria relazione, ai quali, in assenza di specifico accordo tra le parti e in considerazione dell'espressa reiterata contestazione del convenuto, i giudici avrebbero dovuto attenersi.

I motivi sono entrambi infondati.

Come è stato già chiarito da questa Corte, in tema di appalto, la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera ai fini di cui all'art. 1667 c.c., pur non dovendo essere necessariamente analitica, deve comunque, al fine di impedire la decadenza del committente dalla garanzia, contenere una pur sintetica indicazione, con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, anche in un momento successivo (in tal senso v. Cass. nn. 11520/2011, 644/1999).

Non è quindi sufficiente una generica contestazione o protesta, in cospetto della quale la manifestazione della disponibilità dell'appaltatore alla concreta verifica dei vizi o delle difformità non può tradursi nell'assunzione di un valido impegno alla relativa eliminazione, che resterebbe comunque indeterminato .

Nel caso di specie, in cui è stato accertato che con il telegramma del 29.4.1992 ("contesto..qualità lavori eseguiti") il committente si era limitato ad una generica contestazione delle opere eseguite, correttamente è stato escluso che la comunicazione potesse, ai sensi dell'art. 1667 c.c., comma 2 integrare gli estremi di una denuncia;

altrettanto fondatamente, si è negato alla risposta dell'appaltatore alcuna valenza ricognitiva, tale da esimere la controparte dalla specifica denuncia, non essendo ipotizzabile una ricognizione di fatti incerti ed indeterminati, ai fini dell'assunzione di un impegno giuridico.

Correttamente è stato, pertanto, escluso che, con tale risposta, l'appaltatore avesse assunto una nuova obbligazione condizionata, considerato che anche questa sarebbe rimasta indeterminata, in assenza di precisazione del facere costituente il relativo oggetto.

A tanto aggiungasi - e la considerazione risulta dirimente - che neppure in sede di costituzione in giudizio, come rilevato dalla corte di merito con argomento non censurato, il convenuto committente ebbe a precisare i vizi o le difformità da cui pretendeva di essere garantito, limitandosi ad eccepire (e dedurre a fondamento della riconvenzionale), la "cattiva esecuzione di parte delle opere eseguite", al riguardo instando per l'ammissione di una consulenza tecnica chiaramente esplorativa.

A fronte di tale persistente genericità delle contestazioni, inficiante per inosservanza dell'art. 183 c.p.c. anche l'eccezione e la domanda riconvenzionale del convenuto, correttamente la corte di merito ha ritenuto tardive le precisazioni fornite soltanto a giudizio inoltrato, confermando, sotto il profilo sostanziale, la decadenza dalla pretesa garanzia ex art. 1667 c.c..

Il primo motivo va, dunque, respinto.

Non miglior sorte merita il secondo motivo, non ravvisandosi la dedotta violazione dell'art. 1657 c.c., considerato che il criterio seguito dai giudici di merito per la determinazione del corrispettivo delle opere aggiuntive risulta essenzialmente fondato sulla implicita considerazione della sostanziale unitarietà del rapporto, nell'ambito del quale l'esecuzione degli ulteriori lavori costituiva uno sviluppo di quelli previsti nell'accordo iniziale, così lasciando ragionevolmente presumere che la parti avessero inteso riferirsi, anche per il corrispettivo degli stessi, ai medesimi criteri convenzionali seguiti per la determinazione del compenso - base.

In siffatto contesto la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli, in relazione alla quale le giustificazioni addotte sono rimaste sfornite di prove, costituisce soltanto un argomento ulteriore valutato ex art. 232 c.p.c., ma non decisivo e indispensabile, attesa la sufficienza degli altri elementi presi in considerazione dai giudici di merito al fine di ritenere che, al di là delle generiche deduzioni dei vizi, i criteri determinativi del compenso per gli ulteriori lavori inizialmente non previsti, fossero individuabili, anche in assenza di specifiche contestazioni al riguardo, in quelli convenzionali originari.

Non essendosi, dunque, trattato di determinazione, da parte del giudice, di un corrispettivo in assenza di accordo delle parti, bensì di interpretazione della volontà delle stesse, non è configurabile la dedotta violazione dei gradati criteri suppletivi di cui all'art. 1657 c.c., ai quali il giudice deve

ricorrere soltanto in assenza di accordo dei contraenti, che può essere desunto anche per facta concludentia, come lo è stato nella specie, sulla scorta di ragionevole ed incensurabile apprezzamento di merito.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.700, 00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2013